



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA** **(POLICY PER LA GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA)**

### **Art. 1 – Oggetto**

La presente policy disciplina la gestione ed il funzionamento delle pagine del social network “Facebook”, “Instagram” e del canale YouTube dell’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” di Carpino (FG) e ne definisce le modalità di pubblicazione e di accesso, nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

### **Art. 2 – Principi generali**

1. Ritenendo Internet ed i social network un valido mezzo di comunicazione, ed in particolare ritenendo Facebook, Instagram e YouTube uno strumento flessibile e diretto, attraverso cui socializzare le iniziative della scuola, informare i genitori ed avvicinare gli utenti al sito della scuola.
2. La pagina dell’Istituto su Facebook, Instagram e YouTube è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Istituto stesso ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale e registro elettronico, come fonte di informazione per la finalità di promozione dell’Istituto, documentazione ed informazione in generale.
3. Tale pagina dovrà essere utilizzata in coerenza con il Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy e con le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel PTOF.
4. Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate.
5. È fatto divieto a chiunque di utilizzare la denominazione dell’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” e/o qualunque altro riferimento all’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” per altri profili Facebook, Instagram e YouTube.
6. In particolare è fatto divieto al personale scolastico e a quello docente in particolare di utilizzare propri profili social per comunicazioni di livello istituzionale o attivare profili social ufficiosi dell’Istituto. Ogni abuso sarà perseguito disciplinarmente, civilmente e penalmente.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

**Art. 3 – Gestione del profilo e modalità di pubblicazione**

1. La responsabilità e la titolarità di quanto pubblicato sulla pagina Facebook, Instagram e canale YouTube della Scuola è del Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dati dell'Istituto.
2. Il gestore della pagina Facebook, Instagram e canale YouTube della Scuola è il DS o la persona da lui delegata e preposta alla comunicazione interna ed esterna come da organigramma “Referente sito, pagine social (Facebook, Instagram, YouTube) “.
3. Il gestore può avvalersi della collaborazione di persone terze esclusivamente per l'espletamento di attività ben definite e limitate nel tempo, dandone preventiva informazione al Dirigente Scolastico e mai operanti direttamente sulle pagine social della Scuola.
4. Sulla pagina possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli”, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico.
5. Le richieste di eventuali pubblicazioni, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica all'indirizzo mail del Referente (comprensivi di eventuali allegati o materiale documentale), in tempo utile, ovvero almeno tre giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina ovvero potranno essere direttamente pubblicati dal gestore DS e/o dalle persone da lui delegate.
6. Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – GDPR e del relativo disposto normativo.

**Art. 4 – Modalità di accesso**

1. L'accesso alla pagina Facebook, Instagram e canale YouTube della scuola è libero
2. L'interazione con la scuola attraverso la suddetta pagina Facebook, Instagram e canale YouTube dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti**

1. Il controllo, la verifica nonché l'eventuale limitazione avverrà da parte del gestore della pagina Facebook, Instagram e canale YouTube, nel rispetto delle normative vigenti, ovviamente rispettando la libertà di espressione, esercitata, sempre e comunque, nei limiti imposti dalle norme.
2. L'utente del servizio dovrà tenere un comportamento eticamente corretto, rispettoso delle norme, in quanto è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, secondo le normative vigenti, dell'uso del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti e del copyright.
3. Eventuali comportamenti non rispettosi del presente saranno segnalati al Dirigente Scolastico.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

**Art. 6 – Dirette Streaming**

È possibile utilizzare lo strumento della diretta streaming per socializzare e divulgare eventi e attività dell'istituzione scolastica, sempre e comunque afferenti al piano dell'offerta formative e per le attività di orientamento in ingresso e in uscita, previo accordo con il DS o il Referente di Istituto.

**Art. 7 – Costi di gestione**

Come da vigente regolamento di Facebook, Instagram e canale YouTube non sono attualmente previsti costi di registrazione o gestione. Eventuali variazioni che dovessero intervenire in futuro verranno prese in considerazione dalla direzione della scuola, valutando se mantenere o meno la pagina.

**Art. 8 - Modalità di accesso a Facebook, Instagram e YouTube e norme di comportamento**

1. Il gestore provvede a gestire le abilitazioni della pagina, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con “username” e “password”, ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento di cui al presente regolamento.

2. L'accesso alla pagina dell'Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” di Facebook, Instagram e YouTube è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:

- a. Il soggetto che commenterà gli articoli dell'Istituto dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli Enti e Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella scheda “informazioni” dati sufficienti per la riconoscibilità;
- b. Il soggetto che commenta potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
- c. Il soggetto che commenta potrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa;
- d. I “link”, ovvero collegamenti ad altri siti web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

3. Sono inoltre espressamente vietati:

- a. l'utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
- b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;
- d. l'inserimento di link di carattere commerciale con scopi di lucro;
- e. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
- f. sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni più sereno possibile;
- g. è vietato infine postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, malware o virus in genere.

4. Per altri aspetti, qui non espressamente citati, si rimanda al Regolamento d'Istituto e al Patto di corresponsabilità.

**Art. 9 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti**

1. Ogni singolo utente del servizio di Facebook, Instagram e YouTube deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore di cui all'Art. 3.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

regolamento andranno segnalati all'amministratore.

5. Il gestore potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso consisteranno in particolare:

- a. Nel ravvisare il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, via mail, riportando il contenuto di questo regolamento ed indicandogli la violazione. Si provvederà al contempo ad eliminare il post o commento incriminato che riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente regolamento;
- b. Nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il gestore provvederà a bloccare il profilo del soggetto inadempiente.

6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente punto 5 il gestore dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla redazione scolastica che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di “riabilitare” soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse e al D.S.G.A. per ogni eventuale competenza.

### **Art. 10 – Reati e violazioni della legge**

Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano alcuni esempi:

#### **1. Reati informatici**

La Legge 547/1993 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell'ambito informatico che sono stati reputati lesivi per gli interessi non solo dei singoli cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare per le imprese e gli enti pubblici:

- **Accesso abusivo a un sistema informatico e telematico**

Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi “fisiche” o logiche poste a protezione di quest'ultimo (art. 615 *ter* Codice Penale). Per commettere il reato basta il superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta elettronica, ad un server o ad un sito su cui non siamo autorizzati.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

- **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico**

L'art. 615 *quinqies* del Codice Penale punisce *“chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento”*; in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.

Per commettere questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso Messenger o la posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per eliminare le protezioni di un computer, un software o una console per giochi oppure anche solo controllare a distanza o spegnere un computer via rete.

- **Danneggiamento informatico**

Per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L'oggetto del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui (art. 635 Codice Penale).

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Questo particolare reato è disciplinato dall'art. 615 *quater* Codice Penale e si presenta spesso come complementare rispetto al reato di frode informatica.

Commette questo reato colui che si *“procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”* (art. 615 *quater* Codice Penale).

È considerato reato anche quando l'informazione viene carpita in modo fraudolento con *“inganni”* verbali e quando si prende conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati osservando e memorizzando la *“digitazione”* di tali codici.

Si commette questo reato quando si carpiscono, anche solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, a Messenger o al profilo di amici e compagni.

- **Frode telematica**

Questo reato discende da quello di truffa e viene identificato come soggetto del reato *“chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o*





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

*programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” (art. 640 ter Codice Penale).*

Il profitto può anche *“non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale” (art. 640 ter Codice Penale).*

Il reato di frode telematica sovente viene a manifestarsi unitamente ad altri reati informatici, quali l'accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in conseguenza alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

## **2. Reati non informatici**

### **• Ingiuria**

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona commette il reato di ingiuria. Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (art. 594 del Codice Penale).

### **• Diffamazione**

Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro quando, all'interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale). Aggravante nel caso in cui l'offesa sia recata con un “mezzo di pubblicità” come l'inserimento, ad esempio, in un sito web o Social network di una informazione o un giudizio su un soggetto.

La pubblicazione online dà origine ad un elevatissimo numero di “contatti” di utenti della rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.

### **• Minacce e molestie**

Il reato di minaccia consiste nell'indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art 612 Codice Penale).

Può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite quali, ad esempio obbligare qualcuno a “fare, tollerare, omettere qualche cosa” (violenza privata art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione art. 629 Codice Penale).

Sull'onda di questa tipologia di reati è utile descrivere anche quello di “molestie e disturbo alle persone”, disciplinato dall'art. 660 Codice Penale, che si fonda sul



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

contattare da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati “diffusi” per via telematica (ad esempio la pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online, accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose, potrebbe indurre altre persone a contattare la persona per le ragioni legate alle informazioni su questa fornite).

- **Violazione dei diritti di autore**

La Legge 159/1993 sottolinea all’art. 1 che chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalle norme di legge, ovvero pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le copie viola i diritti di autore.

**Importante:** in caso di mancata applicazione del presente Regolamento/Policy la Dirigente Scolastica può rivalersi sul/la delegato/a in quanto responsabile in solido per le azioni dovute.

Documento deliberato nel Collegio dei Docenti del 20 novembre 2024